CORTE COSTITUZIONALE

26 giugno – 5 luglio 1973, n. 104

In caso di inadempienza del comune alla delimitazione degli spazi di propaganda elettorale, si provvede alla nomina del Commissario ad acta.

Omissis.
CONSIDERATO IN DIRITTO. - 1. Il presente ricorso per regolamento di competenza proposto dal Ministro per l'interno, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ha ad oggetto due deliberazioni emesse dal Comitato regionale di controllo sugli atti degli enti locali della Regione …: la prima n. 4363 del 17 aprile 1972) concernente la nomina di un Commissario *ad acta* con incarico di provvedere nel Comune di … alle operazioni di assegnazione definitiva degli spazi per l'affissione del materiale di propaganda elettorale da parte dei candidati al Senato della Repubblica nelle elezioni politiche del 7 maggio 1972; la seconda (n. 4472 del 19 aprile 1972) contenente l'annullamento da parte dello stesso Comitato, della deliberazione 17 aprile 1972 con cui il Commissario *ad acta*, all'uopo nominato dal prefetto di …, aveva già provveduto alle anzidette operazioni.
Nel ricorso si sostiene che l'adempimento delle operazioni di cui trattasi, che la l. 4 aprile 1956 n. 212, affida alla Giunta municipale rientra nella materia elettorale di competenza statale, sicché spetta allo Stato, in sostituzione della Giunta inadempiente, provvedere a detta incombenza a mezzo di Commissario di nomina prefettizia.
2. Il ricorso è fondato.
Nel nostro ordinamento costituzionale alle Regioni a statuto ordinario non è attribuita alcuna competenza legislativa (art. 117 Cost.), né, quindi, alcuna correlativa funzione amministrativa (art. 118 Cost.); nella disciplina di questa materia va ricompreso anche ciò che attiene alla organizzazione della funzione elettorale, ossia tutta quella normazione positiva riguardante lo svolgimento delle elezioni.
Orbene, indubbiamente fanno parte del procedimento elettorale le «norme per la disciplina della propaganda elettorale» dettate dal legislatore con la citata l. n. 212 del 1956, che vengono in considerazione nel presente giudizio. È a termini di questa legge che, nel caso di specie, il prefetto di …, al fine di garantire il regolare corso delle elezioni politiche del 1972, ha dovuto esercitare tempestivamente il suo controllo sostitutivo nel Comune di … sulla Giunta municipale.
La delimitazione degli spazi affissionali per la propaganda elettorale e la loro ripartizione in tante sezioni distinte quante sono le liste o le candidature ammesse sono operazioni che il legislatore ha affidato alla Giunta municipale (art. 4). La stessa legge ha peraltro statuito (art. 2, ultimo comma) che, nel caso in cui la giunta non provveda entro il termine di cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi a determinare e ripartire gli spazi per le affissioni, il prefetto nomina un suo commissario che si sostituisce alla giunta nell'espletamento di tali compiti.
Ora è di tutta evidenza che le indicate operazioni sono eseguite dalla Giunta municipale nella qualità di organo cui la legge affida l'esercizio di funzioni statali.
In relazione a detta specifica posizione e alla natura delle funzioni attribuite appare quindi ovvia la riserva allo Stato dei poteri di vigilanza e di controllo sostitutivo su detto organo.
Facendo applicazione di tali concetti al caso in esame non può pertanto disconoscersi che - non avendo la Regione … alcuna competenza legislativa e amministrativa in materia elettorale - spetta allo Stato, e per esso al prefetto nella sua qualità di organo statale preposto alla vigilanza del regolare svolgimento di alcune operazioni tecniche del procedimento elettorale, il potere di sostituirsi alla Giunta municipale.
Invasivo della competenza statale deve perciò ritenersi il provvedimento 17 aprile 1972 con il quale il Comitato di controllo sugli atti degli enti locali della Regione ha nominato un proprio commissario perché in luogo della Giunta municipale, procedesse all'adempimento delle operazioni di riparto degli spazi per l'affissione del materiale di propaganda elettorale. Siffatto intervento sostitutivo non può essere giustificabile alla stregua degli artt. 130 Cost., 59 della l. 10 febbraio 1953 n. 62 e V. disp. trans. St. reg., giacché il sistema dei controlli previsto dalle citate norme si riferisce unicamente agli organi rappresentativi degli enti locali che pongono in essere atti rientranti nella loro competenza istituzionale e non può, per contro, estendersi agli stessi organi ove agiscano per l'esercizio di attribuzioni statali ad essi demandate.
3. Le considerazioni anzisvolte valgono anche a dimostrare l'illegittimità del secondo provvedimento (19 aprile 1972 n. 4472) con il quale il Comitato di controllo ha annullato l'atto 17 aprile 1972 n. 56, con cui il Commissario

prefettizio aveva disposto la ripartizione degli spazi per la propaganda elettorale. Il potere di annullamento del Comitato può, infatti, esercitarsi su atti ritenuti illegittimi che siano stati adottati dalle Province, dai Comuni e da altri Enti locali. Il Commissario di nomina prefettizia non agiva in qualità di organo comunale, né poneva in essere attività propria del Comune. Il suo atto - in quanto relativo allo svolgimento del servizio elettorale la cui organizzazione è di riserva statale - va considerato come provvedimento imputabile e riferibile allo Stato e come tale non poteva essere annullato dall'organo di controllo regionale.

P.Q.M.

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato il potere di nominare un Commissario che, in sostituzione della Giunta municipale inadempiente, provveda a delimitare e ripartire gli spazi affissionali per la propaganda elettorale ai sensi degli artt. 2 e 4 della l. 4 aprile 1956 n. 212, e, per conseguenza, annulla:

a) il provvedimento 17 aprite 1972, n. 4363, con il quale il Comitato regionale di controllo sugli atti degli Enti locali della Regione … ha nominato un proprio Commissario con incarico di procedere alle operazioni anzidette nel Comune di …;

b) il provvedimento 19 aprile 1972, n. 4472, con il quale il Comitato ha annullato la deliberazione n. 56 del 17 aprile 1972, con cui il Commissario, all'uopo nominato dal prefetto di …, aveva già provveduto alle indicate operazioni nel Comune di ….

Omissis.